


COMUNE DI BATTAGLIA TERME PROVINCIA DI PADOVA



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

Normativa di riferimento

- Legge 17 Agosto 2005, n. 174
- Legge 4 Gennaio 1990, n. 1
- Legge Regionale 27 Novembre 1991, n. 29
- D.L. 31 Gennaio 2007, n.7, convertito con modificazioni dalla Legge 2 Aprile 2007, n. 40

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 01.07.08

Art. 1

oggetto del regolamento

- 1) Le attività di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalle disposizioni del presente regolamento.
- 2) anche nel caso in cui dette attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria, e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi vigenti ed alle disposizioni del presente regolamento.
- 3) Non sono soggette al presente regolamento le attività di:
 - Lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile.
 - Le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie disciplinate da specifiche normative.

Art.2

tipologia delle autorizzazioni

ACCONCIATORE:

trattasi di attività esercitate indifferentemente su uomo o donna, comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare, nonché prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

ESTETISTA:

trattasi di attività esercitate indifferentemente su uomo o donna comprendente tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'attenuazione o l'eliminazione degli inestetismi presenti.

Tali attività e l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 713/1986, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla L. 1/1990 e dalla L.R. 29/199 nonché la legge n° 40 del 2 aprile 2007.

Tale attività può essere svolta sia con tecniche manuali, sia con l'utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge n. 1/1990.

Sono escluse dall'attività di estetica tutte le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva, a finalità di carattere terapeutico.

Art. 3

Modalità di esercizio

- Le attività di acconciatore e di estetista devono essere esercitate in locali che rispondono ai requisiti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari e possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa ed un servizio igienico e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento

- Non è ammesso lo svolgimento delle attività di “acconciatore” e di “estetista” in forma ambulante o di posteggio.
- I trattamenti e i servizi delle attività di “acconciatore” e di “estetista” possono essere svolti anche con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11/10/1986, n. 713 e successive modificazioni.
- Alle imprese esercenti l’attività di “acconciatore” e di “estetista” che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, o parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni.
- E’ consentita, all’interno di attività di “acconciatore” e di “estetista”, la vendita di generi appartenenti al settore **non alimentare**, di cui al D.Lgs 114/1998, purchè la superficie destinata alla vendita sia fisicamente separata anche mediante elementi stabili di arredo.
- L’attività professionale di “acconciatore” può essere svolta unitamente a quella di “estetista” anche in forma di impresa, esercitate nella medesima sede, I locali adibiti all’attività di estetista devono essere separati e distinti da quelli destinati all’attività di acconciatore e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici.
- E’ in ogni caso necessario il possesso dei requisiti professionali richiesti per l’esercizio delle rispettive attività.
- Non possono essere effettuate prestazioni di acconciatura e/o di estetica se non in presenza di un soggetto in possesso dell’abilitazione o qualificazione professionale.
- Le imprese diverse da quelle previste dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercitano professionalmente l’attività di “acconciatore” e/o di “estetista” possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell’impresa, purchè in possesso dell’abilitazione e/o qualificazione professionale previste dalla Legge n. 174 del 17 agosto 2005 e dalla Legge n. 1 del 04.01.1990. A tal fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
- Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di “acconciatore” o di “estetista” deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione o qualificazione professionale; il responsabile designato deve svolgere attività esclusiva in un’unica sede.
- Relativamente a tutti gli addetti devono essere rispettate le norme sanitarie e di sicurezza.
- Le attività di acconciatore ed estetista possono essere esercitate a domicilio del cliente, negli orari prescritti per tali attività, solo in favore di persone inferme e con gravi difficoltà di deambulazione o, per particolari e straordinarie occasioni da persone in possesso di qualificazione professionale;

Art. 4 Esercizio dell’attività

L’esercizio delle attività di “acconciatore” e di “estetista” è soggetto alla presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/90 e successive modificazioni, previo possesso dei requisiti di qualificazione professionale e della conformità dei locali ai requisiti urbanistico- edilizi ed igienico-sanitari e, per l’attività di estetista, anche delle apparecchiature e delle dotazioni tecniche destinate allo svolgimento dell’attività. L’inizio dell’attività deve avvenire entro 12 mesi.

1. La Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) va presentata all’ufficio Commercio o all’ufficio protocollo del Comune di Battaglia Terme e deve contenere i seguenti dati essenziali:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) nel caso di società anche la ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale, mentre i dati di cui al

- punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all'albo imprese artigiane;
- c) indicazione dell'ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività;
 - d) tipologia dell'attività.
2. Nella DIA, devono essere autocertificati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i seguenti requisiti:
- a) requisiti professionali di cui alla legge 161/1963 e successive modificazioni e integrazioni, per i dichiaranti l'inizio di attività di acconciatore
 - b) requisiti professionali di cui alla legge 1/1990, per i dichiaranti l'inizio di attività di estetista.
 - c) Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o al direttore di azienda se trattasi di impresa non artigiana, o quando si tratti di impresa avente i requisiti dalle leggi n. 161/1963, n. 1142/1970 e n. 1/1990 di tutti i soci.
 - d) requisiti di onorabilità.
 - e) (nel caso di società): indicazione degli estremi dell'atto costitutivo e statuto, stipulato nelle forme previste dalla vigente normativa in materia e nel caso di cittadino extra-comunitario essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità
 - f) Deve essere altresì dichiarato:
 - disponibilità dei locali ed eventuale copia contratto affitto;
 - di avere rispettato -norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso e norme in materia igienico - sanitaria
3. La suddetta dichiarazione dovrà essere corredata della sotto elencata documentazione:
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società, aggiornati e registrati all'Ufficio del Registro.
 - b) Copia permesso di soggiorno, in caso di cittadino extracomunitario
 - Copia certificazione attestante la qualifica professionale, rilasciato dalla C.P.A. in caso di attività di acconciatore e/o diploma/attestazione di abilitazione professionale per attività di estetista
 - planimetria dettagliata dei locali in scala da 1/100, con indicazione della destinazione d'uso, l'ubicazione delle macchine e degli impianti nonché il percorso degli scarichi
 - dichiarazione del rispetto del rapporto aeroilluminante e/o presenza di ricambio d'aria forzato dimensionato ai sensi delle norme UNI 100339
 - dichiarazione di conformità degli impianti elettrico e termico sulla base delle norme vigenti
 - dichiarazione sul rispetto della presenza dei macchinari secondo quanto previsto dalla legge n. 1/1990 e L.R.T. N. 74/94 per svolgere anche o solo attività di estetica
 - Relazione sugli impianti di climatizzazione presenti
 - dichiarazione relativa alla conformità urbanistica-edilizia
 - dichiarazione di modalità di smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani e pericolosi
 - Relazione tecnica relativa alla descrizione del ciclo di lavorazione, alle modalità di sanificazione e sterilizzazione degli strumenti utilizzati
 - dichiarazione e/o valutazione di impatto acustico
4. Sono soggetto, altresì, a denuncia di inizio di attività:
- a) il subingresso, senza modifiche strutturali e funzionali dei locali, nella titolarità di un esercizio già regolarmente autorizzato;
 - b) le trasformazioni societarie di imprese già autorizzate o abilitate all'esercizio della attività;
 - c) la variazione del legale rappresentante di società già autorizzate all'esercizio della attività;
 - d) la variazione del responsabile tecnico

Sulla Dichiarazione di Inizio Attività, accompagnata da autocertificazione dell'esperimento di prove atte ad accertare l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge necessari per l'esercizio dell'attività, nell'ambito dell'istruttoria, il Responsabile del procedimento, procede alla verifica d'ufficio la sussistenza dei suddetti requisiti e presupposti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di inizio e/o prosecuzione della attività.

Art. 5
Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle strumentazioni

L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in detta attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al settore igiene pubblica dell'U.L.L.S. territorialmente competente.

REQUISITI DEI LOCALI

Le attività di cui trattasi nel presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi con divieto di utilizzo dei vani interrati e seminterrati e gli stessi devono corrispondere, in linea di massima, alle seguenti condizioni:

- a) avere l'altezza minima di metri 2,70, riducibile a 2,40 per gli spazi accessori; se nell'attività sono impiegati più di 5 addetti, compresi soci e titolari, i locali devono avere un'altezza minima di metri 3;
- b) essere dotati di superficie illuminante pari a 1/10 della superficie totale; la quota apribile pari a 1/20 della superficie del pavimento, opportunamente distribuita, per favorire il ricambio dell'aria. Qualora la superficie apribile sia insufficiente, è necessaria la dotazione di ventilazione meccanica che deve garantire volumi d'aria esterna pari a 28 mch/persona per i negozi di barbiere e 46/mc/h/persona per quelli di parrucchiere estetista.
- c) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
- d) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 46;
- e) avere i pavimenti ed i rivestimenti delle pareti, fino ai 2,00 metri di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
- f) essere forniti di uno spazio dedicato al lavaggio e trattamento delle attrezzature e degli utensili, attrezzato con:
 - acqua calda e fredda,
 - piano di lavoro,
 - armadietti o ripiani per il deposito del materiale pulito;
- g) essere dotati di servizio igienico aerato naturalmente o meccanicamente, con pareti lavabili fino a 2 metri, provvisto di antibagno attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a leva o pedale, sapone liquido, asciugamani a perdere;
- h) essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali;
- i) i locali usati devono avere come destinazione d'uso o commerciale o artigianale.

ATTREZZATURE DOTAZIONI TECNICHE

1) Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di acconciatore e/o estetista devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
- b) la strumentazione impiegata per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc....) deve essere di volta in volta disinfettata con prolungate immersioni in soluzione antisettica. Qualora gli strumenti taglienti e metallici siano impiegati direttamente sulla cute della clientela devono essere sterilizzati mediante l'impiego di appositi apparecchi per la sterilizzazione indicati dal Settore Igiene Pubblica dell'USL, o utilizzate attrezzature usa e getta.

E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere cipria sulla pelle rasata, a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi dopo l'uso.

NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

A tutti gli operatori in attività nei negozi di acconciatore e di estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.

E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'rt. 7 del R.D. 1938/1924 e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico oer l'effettuazione di permanente "a freddo".

Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.

I clienti sottoposti a trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere precedentemente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti varie.

Art. 6

Attività didattiche e promozionali

Le attività di "acconciatore" e di "estetista", esercitate a fini didattici, su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente a fini promozionali sono soggette alla dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e successive di modificazione, previo possesso dell'abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche e dell'idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni.

Le prestazioni legate a scopi didattici, dimostrativi o promozionali devono essere gratuite e di ciò il pubblico deve essere reso edotto attraverso una qualsiasi forma di pubblicità visibile e non ingannevole.

Qualora le esercitazioni siano effettuate da persona non abilitata alla professione, l'attività deve comunque essere svolta sotto il diretto controllo di personale qualificato.

Le attività esercitate a fini didattici dovranno utilizzare dei locali con le seguenti caratteristiche:

Aule per le lezioni teoriche:

- la dimensione minima dovrà essere di mq. 20 per i primi 10 alunni con un incremento di mq. 2 per ogni ulteriore allievo.

Aule per le lezioni pratiche:

- la dimensione minima dovrà essere di mq. 9; la superficie dei vani dovrà in ogni caso essere tale da garantire un agevole svolgimento delle lezioni.

I locali destinati alle lezioni teoriche e pratiche dovranno possedere i requisiti di altezza e i rapporti di aerazione ed illuminazione diretta previsti dal regolamento comunale d'igiene, avere pavimenti realizzati con materiale lavabile e resistente ed essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla L. 46/90.

Servizi igienici ad uso esclusivo della scuola nella misura di un servizio per ogni 10 allievi.

Spogliatoi allievi: dovrà essere prevista una zona spogliatoio allievi dotata di armadietti individuali a doppio comparto.

Art. 7

Trasferimento della sede dell'attività e aperture unità locali

- Il trasferimento della sede dell'attività e l'apertura di unità locali sono soggette alla presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 e successive modificazioni, previa conformità dei locali ai requisiti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari.
- Per l'apertura di unità locali, la dichiarazione di inizio attività (DIA) deve contenere altresì la designazione del responsabile tecnico in possesso dei requisiti di qualificazione professionale nella persona di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un dipendente

dell'impresa o di altro soggetto stabilmente inserito nell'impresa, ricorrendo alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

- L'attività deve essere avviata entro un anno dalla presentazione della relativa dichiarazione di inizio. In difetto, gli effetti prodotti dalla Dichiarazione di inizio attività decadono automaticamente.
- La sospensione dell'attività di un esercizio già avviato, qualora superi i 30 giorni consecutivi, deve essere motivata e notificata all'Amministrazione Comunale per la presa d'atto e non può comunque superare il termine di un anno complessivo, prorogabile per gravi motivi.
- Nei casi di mancata attivazione dell'esercizio ovvero di chiusura temporanea, oltre i termini consentiti, di un esercizio già avviato, il Funzionario Responsabile notifica a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, la decadenza dal titolo che consente l'esercizio della attività.

Art 8

subingresso nella titolarità dell'impresa

1. Il subingresso nell'esercizio dell'attività è soggetto a comunicazione da inviare al Comune entro e non oltre 30 giorni dalla data di trasferimento del titolo. Nella comunicazione di subingresso devono essere precisati:

- estremi dell'atto di trasferimento in proprietà o gestione dell'attività (data, notaio rogante, registrazione)
- estremi dell'attività nella quale si subentra (ditta, indirizzo, insegna, titolo che abilita all'esercizio della attività (numero e data) già intestati al cedente o dante causa);
- eventuali modifiche, strutturali e/o funzionali, introdotte nell'attività che comporta l'acquisizione di un nuovo parere igienico-sanitario.

Nella stessa comunicazione, o con atto a parte, deve essere autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, per l'esercizio della attività, così come previsto dall'art.5 del presente regolamento.

La prosecuzione della attività dell'azienda acquistata o in gestione pro-tempore, da parte del subentrante, è ammessa a condizione che quest'ultimo presenti al Comune regolare e valida comunicazione di subingresso, corredata dai previsti documenti.

Il subentrante per atto tra vivi, che non sia in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio della attività, non può dare inizio all'attività prima di essere in possesso dei requisiti ed avere presentato al Comune regolare e valida comunicazione di subingresso..

Per le imprese aventi i requisiti di impresa artigiana di cui all'art. 3 della L. 8.8.1985, n. 443, in caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto potranno assumere la gestione dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 5, comma 3 della citata legge n. 443 per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, comunicando il nominativo della persona in possesso dell'abilitazione o qualificazione professionale prevista

dalla L. 174/2005 o dalla L. 1/1990. Decorso il citato periodo l'attività potrà essere continuata da uno dei legittimi eredi o trasferita a terzi.

Art. 9

Trasformazione ragione sociale o modifica compagine societaria

Nel caso di trasformazione della ragione sociale o di modifica della compagine societaria, senza che siano intervenute modifiche ai locali o sostituzione di soci partecipanti qualificati o di direttori tecnici d'azienda, deve esserne data comunicazione al competente Ufficio Comunale entro 30 giorni dalla data dell'atto.

Art. 10
Variazione della persona in possesso dei requisiti professionali

Nel caso di variazioni di soci in possesso di qualificazione professionale o di sostituzione del direttore d'azienda, per le imprese non aventi i requisiti di cui all'art. 3 della L. 8.8.1985, n. 443, deve essere data contestuale comunicazione al competente Ufficio Comunale.

Alla comunicazione deve essere allegata la relativa abilitazione e/o qualificazione professionale.

L'attività non può essere esercitata in assenza di soggetto in possesso dell'abilitazione e/o qualificazione professionale.

Art. 11
Modifiche sostanziali dei locali
Potenziamento delle attrezzature in attività di "estetica"

Nel caso di modifiche sostanziali dei locali destinati all'attività, potenziamento delle attrezzature per le attività di "estetica", deve essere presentata comunicazione al competente Ufficio Comunale.

Per modifiche "sostanziali dei locali" si intende la riduzione, l'ampliamento o la diversa distribuzione del "layout" dei locali. Alla comunicazione deve essere allegata l'idoneità igienico-sanitaria dei locali modificati. L'attività deve essere sospesa dall'inizio dei lavori fino all'ottenimento dell'idoneità igienico-sanitaria e alla contestuale presentazione della suindicata comunicazione al Comune.

Nel caso vengano aggiunte delle nuove attrezzature nell'attività di estetica, le stesse non possono essere poste in uso fintanto che non sarà stata conseguita l'idoneità sanitaria e presentata la comunicazione di cui sopra. Qualora la sostituzione di un'attrezzatura avvenga con una della stessa tipologia dovrà essere inviata la relativa scheda tecnica all'ULSS 17 - Conselve.

Art. 12
Orario – Tariffe – Personale in possesso dei requisiti professionali

L'orario di esercizio deve essere reso noto al pubblico mediante cartello o altri mezzi idonei di informazione.

L'orario e ogni successiva modifica deve essere comunicata al Comune.

Le tariffe riguardanti le prestazioni offerte devono essere esposte in maniera ben visibile alla clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

E' fatto obbligo di esporre all'interno dell'esercizio – ben visibile al pubblico - il nominativo del responsabile dell'attività o direttore tecnico d'azienda e degli altri soggetti in possesso dell'abilitazione e/o qualificazione professionale.

La dichiarazione di inizio attività (DIA) e la successiva comunicazione, nonché ogni altra comunicazione relativa all'attività devono essere tenute in originale a disposizione degli Organi di Vigilanza.

Art. 13
Sospensione dell'attività

L'attività di "acconciatore" e/o di "estetista" può essere sospesa per un periodo non superiore a 180 giorni.

Tale termine può essere prorogato di ulteriori 180 giorni per cause di forza maggiore o motivi eccezionali.

Della sospensione deve esserne data comunicazione entro 30 giorni al competente Ufficio Comunale.

Art. 14 **Cessazione dell'attività**

Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività deve esserne data comunicazione al competente Ufficio Comunale.

E' disposta la cessazione dell'attività da parte del Comune:

- quando vengono meno i requisiti che ne hanno consentito l'inizio;
- quando l'interessato non ottempera alle prescrizioni nel termine massimo di centottanta giorni dalla notifica della diffida di sospensione dell'attività, disposta a seguito accertamento di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento;
- nell'ipotesi in cui l'attività venga sospesa per un periodo superiore a quanto previsto dall'art. 13.

Art. 15 **Conversione delle autorizzazioni di "parrucchiere uomo-donna"**

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 della Legge 17 agosto 2005, n. 174, le autorizzazioni comunali rilasciate prima dell'entrata in vigore della citata legge per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo o per donna, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, s'intendono di diritto valide per l'esercizio dell'attività di "acconciatore".

Art. 16 **Norme transitorie per l'attività di "barbiere"**

Ai soggetti in possesso di qualificazione e di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di "barbiere" è consentita la prosecuzione dell'attività.

A coloro che hanno esercitato l'attività di "barbiere" è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 17 **Consultazione con le Associazioni di Categoria**

L'Amministrazione Comunale, preliminarmente all'emanazione di provvedimenti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento, per la disamina di problemi relativi alla sfera delle attività dei servizi alla persona e, comunque, ogniqualvolta che ne sarà espressa l'esigenza, convocherà un Tavolo di Lavoro con le Associazioni di Categoria.

Art. 18 **Sanzioni**

Le violazioni a quanto non espressamente previsto dalla L. 174/2005 e dalla L. 1/1990 e L.R. 29/1991, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 €, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie vengono seguite le procedure previste dalla legge 14 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 19
Abrogazione norme precedenti

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme contenute nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 29 del 23.04.1996.